

41-70
COMUNE DI VESCOVATO

Rentistiche
di
Sottalugli



PROVINCIA DI CREMONA

MUNICIPIO
DI
VESCOVATO

Vescovato, li 3 Dicembre 1925 192

All' On. Signor

N. _____

Carissimo Bonomi

Risposta alla Nota N. _____

ROMA

del _____

OGGETTO

Ti accompagno la pratica di Pennacchio-Binaschi per la liquidazione dei danni di guerra dagli stessi subiti.

Unisco alla domanda, ~~ritirata~~ in 5 copie ed allegati, la pratica che era stata svolta da questo Municipio.

Allegato N. _____

Per quant'altro ti potrà occorrere scrivi a me.

Appena le avrò fatte disporre ti trasmetterò le domande nell'interesse di Cremona Luigi e Tommasoni Malacchia pure di Vescovato.

Salutami la Eg. tua Signora anche da parte di mia moglie, sempre e con affetto

Leonardo Pottani

100 24
8 12 9 20



Vescovato, li 4 di cen. 1920

PROVINCIA DI CREMONA

M.P.

MUNICIPIO
di

VESCOVATO

N.

Risposta alla Nota

del N.

OGGETTO

Allegato N.

All'On. Signor

R. Ambasciata d'Italia - Servizio emigraz.^{ne}
Rue de Valenciennes 30 Parigi

Perchè la famiglia

Temacchio Curio

di questo Comune, già residente a
Muselle, rimpatriato nell'agosto
1914 con abbandono delle proprie
materie e il valore d'oltre
L. 6000, possa far valere il
suo diritto di rimborso, prego
la S.V. Pz. voler favorirmi
notare sull'epistola della domanda
già prodotta ed in caso gli
stampati necessari far valere
tale diritto.

con osserv. e ringraz.

A. Curio
21/1/20





PROVINCIA DI CREMONA

MUNICIPIO
di

VESCOVATO

N. _____

Risposta alla Nota

del _____ N. _____

OGGETTO

Allegato N. _____

Vescovato, li

H. M. M. 19 *20*

All'On. Signor

*R. Ambasciata d'Italia
Servizio dell'emigrazione
Rue de Valenciennes 50
Parigi*

*Perché la famiglia
Tennacchio Curcio d'questo
nome - già residente a
Mafelle - rimpatriato
nell'agosto 1914 con abban-
dono delle proprie im-
mobili del valore di oltre
L. 6000, possa far valere
il suo diritto di rimborso
preziosi voler spedire
gli stampati necessari
a far valere tale diritto.*

676
22-1-1921



PROVINCIA DI CREMONA

MUNICIPIO
di

VESCOVATO

N. _____

Risposta alla Nota

del _____ N. _____

OGGETTO

Allegato N. _____

Vescovato, li

19/1921

19

5149

All'On. ~~Signor~~

R. Ambasciata d' Italia
Servizio dell' emigrazione
Rue de Varenne 50 Parigi

Perché la famiglia Pennacchio
Lenino di questo comune -
già residente a Meselle - rinun-
ziato nell' agosto 1914 con
abbandono delle proprie mag-
genze del valore di oltre
£ 6000, possa far valere il suo
diritto di rimborso frega la
Toler fedia e gli stampati
necessari a far valere
tale diritto

Autore F. Chiodo

Piazzi Piosolino

All'Ecc.mo signor dott. Agostino Soldati

Arbitro per le controversie relative ai danni derivati a cittadini italiani da atti commessi dal Governo ~~germanico~~ ^{germanico} ~~austro-ungarico~~ durante il periodo della neutralità (Paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV^a della Parte X del Trattato di pace di ~~S. Germano~~ ^{Versaglia}).

RECLAMO

del Signor Remachio Curico e Piusaschi Giuseppe
(nome cognome paternità), nato a
 residente a Vesolato (Cremona) cittadino italiano.

(N.B. — Se il reclamante non ha domicilio o residenza nel Regno, deve farri l'elezione di domicilio, che potrà anche essere presso l'ufficio degli Agenti del Governo italiano).

CONTRO

lo Stato ~~germanico~~ ^{germanico} ~~austriaco~~

ESPOSIZIONE DEI FATTI — (L'esposizione deve essere fatta per articoli, contraddistinti da un numero d'ordine. Ogni articolo deve contenere l'esposizione di un solo fatto, e la indicazione dei mezzi di prova, con i quali l'istante vuole dimostrare la verità del fatto in caso di contestazione.

Per esempio: 1° — L'istante dimorava ad X. . . . , dove gestiva una fiorente azienda agricola, nella quale impiegava numeroso bestiame.

PROVA: Testimonianze di A, B, C.; e certificato dell'autorità comunale di X.

2° — Il 20 agosto 1914 le autorità militari ~~germaniche~~ ^{germaniche} ~~austriache~~ requisirono la massima parte del bestiame.

PROVA: Testimonianze di B, C e D: buono di requisizione.

3° — Il valore del bestiame requisito era di 10 mila lire prebelliche: il prezzo di requisizione, invece, fu di sole 4 mila lire.

PROVA: Testimonianze suddette e buoni di requisizione; ecc.

DIRITTO — In conseguenza dei fatti sopra esposti il reclamante subì un danno che si può valutare in Lire
e del quale ha diritto di essere risarcito dallo Stato ^{germanico}~~austriaco~~
perchè conseguenza di un atto delle autorità ^{germaniche}~~austriache~~

La competenza dell'Ecc.mo Signor Arbitro a pronunziare sul reclamo risulta dal Paragrafo 4 dell'allegato menzionato sopra, e dall'accordo italo ^{germanico}~~austriaco~~ 14 febbraio 1925, reso esecutivo col R. Decreto legge 3 maggio 1925 N. ⁸⁴¹~~840~~

Il reclamante chiede perciò, che:

Piaccia all'Ecc.mo Signor Arbitro

Reietta ogni contraria eccezione o difesa:

Condannare lo Stato ^{germanico}~~austriaco~~ al pagamento della somma di Lit. 9340 per il titolo di cui sopra, con gli interessi 5 % a partire dal giorno; ed al pagamento di tutte le spese e del contributo.

Data

Firma

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

1°

2°

3°

AVVERTENZE

1° Sono di competenza dell'arbitro le domande di indennità per atti commessi dal Governo germanico austro-ungarico o da qualsiasi autorità germanica od austriaca durante il periodo della neutralità italiana: periodo che va dal 28 luglio 1914 al 28 agosto 1916 rispetto alla Germania, e dal 28 luglio 1914 al 24 maggio 1915 rispetto all'Austria.

2° Le istanze debbono essere presentate all'Arbitro per il tramite degli Agenti del Governo Italiano presso il Tribunale Arbitrale Misto italo-germanico ed italo-austriaco (Roma, Via XX Settembre n. 8), ai quali dovranno perciò essere inviate.

3° Il termine per la presentazione scade per i danni sofferti dai cittadini italiani **PER OPERA DELLA** Germania il 13 giugno 1926, e per quelli sofferti in Austria **PER OPERA DELLA** il 16 giugno 1926.

4° Le istanze debbono essere redatte in lingua italiana, stampate o dattilografate, ed in cinque esemplari. I documenti, che si vogliono presentare, debbono essere uniti in originale e quattro copie. Se essi sono in lingua estera debbono essere accompagnati dalla traduzione italiana in cinque copie.

Gli atti, gli allegati e le relative copie sono esenti da tasse di bollo, e, cioè, si possono stendere in carta libera.

5° Il reclamante dovrà effettuare presso la Segreteria dell'Ufficio dell'Arbitro (Via XX Settembre n. 8 - Roma) un deposito a garanzia del pagamento delle spese. L'importo sarà determinato dall'Arbitro.

Sono dispensati dal deposito i reclamanti dei quali l'Agente del Governo italiano possa attestare l'indigenza in base ai certificati di non possidenza rilasciati dall'Agente delle Imposte e dal Sindaco, o, quando si tratti di residenti all'estero, in base all'attestazione del R. Consolato d'Italia.

~~1)~~
1) Gli istanti rimorchiavano la S. Anna
Joey (Munelle) e lavoravano il Rumacestro
presso la M. M. M. F. Wendell alla guerra
senza del ferro e la Binago tenuta esercizio
d'alloggio di operai.
per testimoni

2) L'ordine dell'autorità nel agosto 1914 è
nominati. Dovessero fuggire dalla loro residenza
abbandonando tutto il materiale.

3) Il valore degli sudumenti, a presso autoguerra,
era 1.593.40. —

26242
14.5.921

COMUNE DI VESCOVATO

Nota degli oggetti e masserizie abbandonate da Pennacchio Turco da Vesuvato rimpatriato da Locup (Moselle) nell'Agosto 1914

No 5	letti grandi ferro	£ 800
"	1 letto piccolo	" 100
"	Materassi lana	" 400
"	5 panni lana	" 250
"	5 trapunte	" 250
"	5 coperte	" 200
"	20 Guanciali	" 200
"	20 Lenzuola bianche tela	" 400
"	30 " colorati	" 350
"	1 Armadio	" 600
"	1 Speglia a pendolo	" 100
"	1 fogliera grande	" 50
"	1 Macchina da Cucine Singer	" 350
"	20 Camiere da donna di tela	" 250
"	2 Scarpe di seta	" 150
"	6 para mutande	" 160
"	2 Corpi lana	" 80
"	2 Vestiti da donna, lana	" 350
"	Scarpe e paletto	" 200

£ 5240

2-100

	Dipartimento	L. 52110
N. 2	Vestiti da uomo	600
" -	orologio con catena	120
" -	Scorpe vestito da lavoro	300
" 30	Camicie da uomo da festa e da lavoro	600
"	Attrezzi e utensili di cucina: (completo)	1500
" 6	paia mutande da uomo	300
"	Attrezzi fantina	600
" 10	paia calze	80

Totale L. 93110

Notisi che i prezzi esposti sono quelli
anteguerra.

Verovab li 6 Maggio 1921

Fenacchio Enrico

V. H. Lindaco
di Biadri



Yoncos mirchi

abbandonati in
(Rue de Cités n. 27) casa di proprietà
di Monsieur Barain in Jœuf. Distretto
di Brieg Département de Moselle

1408
2-2-21



Vescovato, li 28 gennaio 1921

PROVINCIA DI CREMONA

MUNICIPIO
di
VESCOVATO

N. _____

Risposta alla Nota

del _____ N. _____

OGGETTO

Allegato N. _____

All'On. _____

M. le Chancelier Général d'Italie

Nancy

A nome e nell'interesse di Pennacchio
burio, di qui, rimpatriato
nell'agosto 1914 da Josef
(Mosule) mi permetto di pregare
V. S. Ill. acchi voglia ocu-
farsi per l'indennizzo a
favore della detta famiglia,
che qui vive in stretta
miseria.

Il valore delle magazzinelle
abbandonate in detta
località sono:

no: 5 letti grandi di ferro	—	l. 800
" 1 " piccolo	—	" 100
materassi lana	—	" 400
5 panni lana	—	" 250
		<u>l. 1550</u>



PROVINCIA DI CREMONA

MUNICIPIO
di
VESCOVATO

N.

Risposta alla Nota

del

N.

OGGETTO

Allegato N.

All'On. Signor

Riporto ₤ 1550.

N. 5 fraquete	n	250
" 5 coperte	n	200
guanciai = 20	n	200
lenzuola: 20 tela bianchi	n	400
" : 30 " colorati	n	350
Armadis	n	600
Sveglia a pendolo	n	100
fotografia grande	n	50
Macchina cuire - Singer -	n	350
Camicia donna - 20 tela	n	250
Sciarpe seta 2	n	150
Mutande lana 6	n	160
Corpi lana 2	n	80
N. 2 vestiti da donna lana	n	350
scarpe e giletto	n	200
Calze est. lana 10	n	80
	₤	<u>5320</u>



PROVINCIA DI CREMONA

MUNICIPIO

di

VESCOVATO

N.

Risposta alla Nota

del

N.

OGGETTO

Allegato N.

All'On. Signor

Riparto	₤	5320
Vestiti da uomo № 2	"	600
orologio con catena	"	120
Scarpe vestito da lavoro	"	300
Camicie da uomo da festa e da lavoro n. 30	"	600
Mulande da uomo fasci 6	"	300
Attrezzi e utensili di cucina - complessivamente	"	1500
Attrezzi da cucina	"	600
Totale	₤	9340

Notisi che i prezzi esposti sono quelli
autodiquerra.

Con preghiera voler occuparsene
per la soluzione,
con osservanza

Il Sindaco

[Signature]



CONSULAT GÉNÉRAL
DE FRANCE
A MILAN

République Française

N° 225.-

Milan le 22 Janvier 1921.

Monsieur le Syndic,

J'ai l'honneur de vous informer que je n'ai aucune compétence pour m'occuper de la réclamation du nommé PENNACCHIO Enrico.

Il appartient à l'intéressé de s'adresser directement à M. le Consul Général d'Italie à Nancy. -

Veillez recevoir, Monsieur le Syndic, les assurances de ma considération distinguée.

Le CONSUL GÉNÉRAL :

J. de Longhauvel

Envie a Nancy il 28-1-1921

7-3-1921

Ill.mo Signor Sindaco
di VESCOVATO (Cremona)

*(ho fatto il presentando il
e chi può ottenere il pagamento)*

308
no. 321



PROVINCIA DI CREMONA

Vescovato, li 7 Marzo 1921

MUNICIPIO
di
VESCOVATO

N. _____

* Risposta alla Nota

del _____ N. _____

OGGETTO

Allegato N. _____

All'On. Signor
Campoli Generale d'Alba
Nancy

La moglie d. Ferruccio
chro Enrico farebbe
d'istinto presentarsi
personalmente fra a
costo campolato od
al Sindaco di Pieve ovvero
al Prefetto di Pinerolo, per
ottenere l'indennizzo del
danno sofferto a causa
della guerra d' cui alla
mia nota 28 Gennaio
scop. Pregho favorevole
informazione in
merito circa il danno.

H. Chiodo
De Diassi





PROVINCIA DI CREMONA

MUNICIPIO

di

VESCOVATO

N. 107

Risposta alla Nota

del

N.

OGGETTO

Allegato N.

COMITATO PER LA SISTEMAZIONE
dei Rapporti Economici
dipendenti dai Trattati di Pace

30 MAR. 1921

N. 1632 Protocollo



Vescovato, li

2 Marzo 1921

20561
14.4.21
All'On. Ministro
Industria e Comm.

Roma

A nome e nell'interesse di
Pennaquio Enrico di qui
rappresentato nell'agosto 1914 da
Luigi (Morrelli) mi permetto
di pregare la Vostra
parche voglia occuparsi per
l'indennizzo a favore della
detta famiglia, che qui vive
in stretta miseria.

Il valore delle masse
riforme abbandonate in
detta località sono:

5 letti grandi ferro	-	L. 800
1 " piccolo	-	" 100
materassi lana	-	" 400
5 panni lana	-	" 250
5 trapunte	-	" 250
5 coperte	-	" 250

L. 2000

Ripporto L 2000

Quarnerali 20 " 200

Lequola 20 tela bianca " 100

" 30 " colorata " 350

Armadillo " 600

Meglia a pendolo " 100

Fotografia grande " 50

Macchina a cucire Singer " 350

Canute donna - 20 - tela " 250

Sciarphe seta 2 " 150

Mutande para 6 " 150

Cospilana 2 " 80

No. 2 Vestiti da Donna-lana " 350

Scarpe e Palletti " 200

Calze para 10 " 80

L 5320



PROVINCIA DI CREMONA

MUNICIPIO

di

VESCOVATO

N.

Risposta alla Nota

del N.

OGGETTO

Allegato N.

segue

All' On. Signor

Risposta L. 5320

Vestiti da uomo N° 1 " 600

orologio con catena " 120

Scarpe, Vestito da lavoro " 300

Camicie da uomo da festa e da lavoro N° 30 " 600

Mutande da uomo paio 6 " 300

Altrezzi utensili di cucina complessivi " 1500

Altrezzi da cucina " 600

Totale L. 9340

Notisi che i prezzi esposti sono quelli ante guerra. Per preghiera voler occuparsene per la soluzione per ossequio

H. Sindaco

R. Betti



R^A AMBASCIATA
D'ITALIA

PARIGI, 50, RUE DE VARENNE

SERVIZIO DELL' EMIGRAZIONE

7 Aprile 1921.

no 3687

Nghb

Signor Sindaco,

Non essendo improbabile che intervenga una
preroga per la presentazione delle dichiarazioni di danni
di guerra alle Commissioni Cantionali di accertamento, prego
la S.^a di voler invitare il di Lei amministrato :

Pennacchio Enrico

ad inviarmi nella massima sollecitudine una dichiarazione
dei danni di guerra che può avere subito in Francia, corre-
data da inventario dettagliato degli oggetti perduti con
relativi documenti di prova e testimonianze.

Il *Pennacchio* vorrà inoltre indicarmi esat-
tamente la Via, il Comune e la Provincia ove egli risiedeva
all'inizio della guerra.

Con distinte considerazioni

Il R^o Addetto di Emigrazione

J. P. Colletti

Signor Sindaco di

Vescovato
.....
(Cremona)

~~Joseph~~ Abelagone
Joseph (Paese)

Mont. Nivelle Brie
Departamento

Rue de Siles n° 21

Testimani 1
Emile Jacques

Rue de Siles n° 24
Joseph

Prati Mingani Giovanni 2
Magagniere

Arfols Primo - Brano
Rue de Siles n° 22 3

Commissario della
Mery Joent 4

U. Sig. Bazeu
Il dipendente della casa
abitata al Pennacchio

Ruggieri Ferdinando
chessa via N° 20

Per maggiore
schiarimento rivolgersi
al Sindaco della
Municipalita di
Franschejore

Sig. Francesco Wendel
ove il Pennacchio ha
carrota per 8 anni
alla grossa carica
del ferro

Ruggieri

~~Joseph~~ Abelagone
Joseph (Paese)

Mont. Nivelle Brie
Departamento

Rue de Siles n° 21

Testimani 1
Emile Jacques

Rue de Siles n° 24
Joseph

Prati Mingani Giovanni 2
Magagniere

Arfols Primo - Brano 3
Rue de Siles n° 22

Commissario della
Mery Joent 4

U. Sig. Bazeu
Il dipendente della casa
abitata al Pennacchio

Ruggieri Ferdinando 6
Stessa via n° 20

Per maggiore
schiarimento rivolgersi
al Sindaco della
Municipalita di
Franschejore

Sig. Francesco Wendel
ove il Pennacchio ha
carrota per 8 anni
alla grossa carica
del ferro

Ruggieri



3687
19th - 92

Vescovato, li 12. Aprile 1921

PROVINCIA DI CREMONA

MUNICIPIO

di

VESCOVATO

N. 546

All. Sig. Ambasciata
d'Italia
Parigi

Risposta alla Nota

del 7 Aprile N. 3687

OGGETTO

Pennacchio curio

Alla nota a margine seguente
accompagna la dichiarazione
dei danni di guerra subiti
dal sottoscritto seguito dal nome
dei seguenti:

N. 5 letti grandi ferro	—	£ 800
" 1 " piccolo	—	" 100
Materassi lana	—	" 400
5 panni lana	—	" 250
N. 5 trapunte		" 250
" 5 coperte		" 200
" 20 guanciali		" 200
Lenzuola: 20 tela bianchi		" 400
" : 30 " colorati		" 350
Armadis		" 600
Svegliatori a pendolo		" 100
Fotografia grande		50
	£	<u>3.700</u>

Allegato N.

119



PROVINCIA DI CREMONA

MUNICIPIO

di

VESCOVATO

N.

Risposta alla Nota

del

N.

OGGETTO

Allegato N.

~~All On. Signor~~Riparto £ 3.700

Macchine cucire: Singer: " " 350

Camicie donna: 20 tela " 250

Sciarpe seta: 2 " 150

Mutande panna: 6 " 160

Corpi lana: 2 " 80

N° 2 vestiti da donna lana " 350

scarpe e giletto " 200

Cassa cuffia 10 " 80

Vestiti da uomo N° 2 " 600

orologio con catena " 120

Scarpe vestito da lavoro " 300

Camicie da uomo da festa e da

lavoro: N° 30 " 600

Utensili e accessori di cucina

complessivi. " 1500

Utensili da cucina " 600

Mutande da uomo panna 6 " 300

Totale £ 9340



PROVINCIA DI CREMONA

MUNICIPIO

al

VESCOVATO

N.

All' On. Signor

Risposta alla Nota

del

N.

OGGETTO

Allegato N.

I testimoni denunciati sono i
sottoelencati:

Emile Jacques: Rue de Cité N° 24

Ricci Mingani Giovanni: Rue de Cité
(magazziniere)

Arfili Primo - Birraio: Rue de Cité n° 2

Comunipario della Mein Josef

Fig. Barten: Proprietario della casa abi-
tata dal Pennachio.

Ruggen Ferdinando: Rue de Cité N° 30

Per maggiori informazioni e schia-
rimenti pregola rivolgersi al Diretto-
re dello Stabilimento di Frauchepre

Fig. Francesco Wendel ove il Penna-
chio ha lavorato per 8 anni alla
grossa carica del ferro.

Lo ha abitava a Josef Rue de
Cité N° 27 (Mosulke) Brief.

Notisi che i prezzi esposti sono quelli anteguerra
Con preghiera voler comparire per la soluzione,
Con osservanza

H. Lindau
R. Durri



Alla Spex Commission de compensation
et d'évaluation des dommages de guerre
de l'autore = Homescourt France
Département de Meurthe et Moselle

Temacchio Curcio fu dal gennaio
1941 ebbe a presentare ^{una domanda} e richiedere
un' indennità per abbandono
forzato di maggiore per un valore
minimo e ridotto di L. 9340.

Il Temacchio è stato
impatriato d'ordine del lu-
ogotenente francese nell' agosto
1944, e malgrado le pratiche
e le note e gli elenchi prodotti
della merce perduta ancora
non ha avuto risposta né
avuto apprezzamento del valore
del valore delle sue maggio-
re. È stato mandato dal Co-
mitato di Missione, da questo
ad altre Commissioni per
a concludere l' indennità.

Il Temacchio con la famiglia

complessa di 4 membri, e 9 pen-
sionati; era da 8 anni a Toul
(Moffelle) e lavorava presso la
Sitta Houf. F. Wendelle alla grossa
carrica del ferro.

Mentre ora si constata che
altri operai come lui rimpatiti
ottennero valori per marce e
elevatamente remunerati, il
Tennacchio che da mesi e
mesi è disoccupato e vive
del lavoro delle sussidio e
giuridici in miseria, chiede
a mezzo del ~~foto scritto~~ gli
sia pure ad esso ~~liquidato~~
pagato integralmente la
nota prodotta, avvertendo
che la somma rappresenta
un valore superiore alla
meta dell'effettivo e diverse
volte inferiore a quello actual-
mente in corso.

~~Per~~ Preg. e Vamente codesta
on. Commis. a voler favore effi-
caci in merito.

Il Sindaco

80000

COMMISSION DE CONSTATATION ET D'EVALUTATION
DES DEMMAGES DE GUERRE DA LANTONE
HOMECOURT
(Departement de Weurthe e moselle)

OGGETTO

RIMBORSO DI DANNI
DI GUERRA

=====

Pennachio Enrico, qui residente, fin dal
Gennaio 1921 ebbe a ripetere e ripresen-
tare nota di danni e richiedere un'inde-
nizzo per forzato abbandono di mazzerizie
il di cui valore minimo è stato calcolato
e ridotto a L.9340.

Il Pennachio è stato rimpatriato d'ordine
dell'Autorità Francese nell'Agosto 1914
e malgrado le pratiche le note e gli ele-
nchi prodotti della mercie perduta, ancora
non ha avuto risposta ne avuto assicura-
zione del pagamento del valore delle maz-
zerizie forzatamente abbandonate.

Dal Consolato; dal Ministero dalle Com-
missioni a cui è stato indirizzato non
ha mai avuto conclusioni.

Il Pennachio con la famiglia composta

di 4 membri e 9 pensionati, era da 8 anni a JOEUF (Mos-
selle) e lavorava presso la Ditta M.F. Wendelle alla gros-
sa carica del ferro.

Mentre ora si constata che altri operai solie come lui
rimpatriati ottengono valori per mazzerizie elevatamente
denunciate, il Pennachio che da mesi e mesi è disoccupato
e vive del sussidio in miseria, chiede a mezzo del sotto-
scritto, gli sia pure ad esso pagata integralmente la nota
prodotta, avvertendo che la somma rappresenta un valore
inferiore alla metà a quello attualmente in corso.
Prego vivamente codesta On. Commis. a voler favorire
assicurazione in merito

CON OSSERVANZA

IL SINDACO

R. Barbi



10 MARZO

2

raccomandata

COMMISSION
de constatation et d'evaluation des
Dommages de guerre du CANTON de
HOMECOURT
Departement de MEURTHE ET MOSELLE

Mentre giungono per altri rimpatriati
le liquidazioni di Codesta On. Commissio-
ne per danni di guerra, presentate più
tardi, ancora nulla è pervenuto per Pen-
nacchio Enrico che ebbe a soffrire ri-
levante danno per abbandono di mazzeri-
e propria personali e dell'esercizio
d'alloggio che teneva.

Mi permetto di sollecitare un cortese
cenno di risposta alla lettera 6/2 s.
richiedendo se del caso un nuovo elenco
degli oggetti abbandonati.

Ringraziando, con stima

IL SINDACO

LIQUIDAZIONE E RIMBORSI

DANNI DI GUERRA A

PENMACCHIO ENRICO

Handwritten signature

COMMISSARIATO GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE

Roma,

8 0 APR. 1925

23596 - 6351

Signor Sindaco di



VESCOVATO

(Cremona)

OGGETTO:

Danni di guerra = Francia

26/5 1925

evana

Prego la S. V. di comunicare alla Signora Giuseppina Binaschi (in risposta a sua lettera del 15 aprile 1925), che essa deve far conoscere il nome degli Uffici ai quali avrebbe, diretto nel passato, varie istanze relative ai danni subiti in Francia in occasione della guerra.

Frattanto è necessario che l'interessata esponga in una nuova istanza le circostanze di tempo e di luogo e l'ammontare del danno denunciato per poter promuovere eventuali accertamenti, sebbene il tempo utile per farli compiere dall'Autorità Francese sia ormai scaduto.

Occorre tener presente che, finora, non vi sono disposizioni di legge che concedano il diritto al risarcimento effettivo, ma si ritiene che le istanze per tali danni verificatisi durante la neutralità dell'Italia, saranno devolute, a sua tempo, al giudizio dell'arbitro speciale nominato secondo il Trattato di Pace.

Il Commissario Generale

De Vecchi

Inclinare la risposta: Commissariato Generale dell'Emigrazione - Roma - indicando il numero e la data della presente

Vepovato 26 Maggio 1921
Comun. generale dell'Amministrazione
Roma

Questo Municipio ebbe ad occuparsi
dettamente per far ottenere alla Giuseppina
Bianchi e per essa al consulente Pennacchio
Barro l'indennità dei danni di guerra
per rimpatrio d'ordine dell'autorità
francese (aposto 1914) con abbandono
di masserie a Tene (Mosselle).

La pratica insediata il 20 Decem. 1920 non
ha dato effetti risultati.

In atti trovo la ricevuta del rioglio ~~no~~ ritapata
da Le Gueffier de la Commission cantonale 77 in
data di Briey Hotel Ville No 14 in data 11/Jan 1921
No 8633 ed una liquidazione di danni di cui unifico
copia.

La nota dei danni richiesti ammonta
a L. 9340 spedita da questo Municipio
il 20 Genm. 1921 al Consolato francese
Via 20 Settem. No 26 Milano.

La pratica è ancora allo stesso
punto malgrado le continue richieste
e sollecitazioni.

J. L. L. L.

Nella stessa causa si è
Chiusura della causa di
Penna
M. B. B.

26 Maggio 1925

Commissariato Generale dell'Emigrazione

R O M A

Questo Municipio ebbe ad occuparsi direttamente per far ottenere alla Giuseppina Binaschi e per essa al convivente Pennacchio Enrico l'indennità dei danni di guerra per rimpatrie d'ordine dell'Autorità Francese (agosto 1914) con abbandono di masserie a Jœuf (Moselle).

La pratica iniziata il 20 Dicembre 1920 non ha dato effettivi risultati.

In atti trevo la ricevuta del ricorso rilasciata da "Le Greffier de la Commission Cantonale" de Brieux Hotel Ville 17 in data 22 Juin 1921 N°8635 ed una liquidazione di danni di cui unisco copia.

La nota dei danni richiesti ammontava a L.9340.- spedita da questo Municipio il 20 Gennaio 1921 al Consolato Francese Via 20 Settembre N.26 -Milano.

La pratica è ancora alle stesse punte malgrado le
continue richieste e sollecitazioni.

Nelle stesse condizioni si trovano i rimpatriati
Tomasoni Malacchia e Cremona Luigi.

Cella massima osservanza



Il Sindaco
F. Gaudri

8/9 928

All'Esco. no 9 Sr Agostino Soldati
avviso per le controversie relative
ai danni di guerra.

Roma Via Lo Sclero. 8

La nominata Bisnacesi Gius. sp.
prima di qui ebbe ad abbandonare
nel luglio 1916, col compagno
suo Pennacchio Enrico, la propria
residenza di Leuf Moyelle (Francia)
in un capanno munito e forte
per un valore di L. 9340.

La pratica svolta ebbe per risultato
la liquidazione da parte della Comm. ^{ne}
del 1° partimento de Menthe-et-Moselle
~~in~~ che con decisione 5 aprile 1922
ebbe a liquidare il danno e la somma
di risarcimento in L. 5589. —

Ma da allora non si è più riuscito ad
avere una conferma e la somma.

Per questo rivolgermi ~~ad~~ alla C.V.
in conformità alla circolare 4 luglio
scop. N. 8009 R. Pref., pregando a che

un'opera favorevole nottore e
informazione de:

a) la liquidazione di tutti i cittadini
italiani presenti all'estero entrano
nella ~~loro~~ competenza dell'arbitro
b) se basta la liquidazione già
avvenuta per il ricupero
del credito;

c) se occorre allora la Banca
a rappresentare l'istanza di cui al
modulo spedito, ovvero basta
la presente per dare incarico
al credito loc. uffero alla persona
di affari avere quanto è dovuto
e già ricupero.

con osservanza

H. Lindero

1135

Dott. Agostino Soldati

arbitro per le controversie relative ai danni
di guerra.

(Via XX Settembre 8) - ROMA -

La nominata Binaschi Giuseppina di qui ebbe
ad abbandonare nel Luglio 1914, col compagno suo
Pennacchie Enrico, la propria residenza a Iceuf
Moselle (Francia) ivi lasciando masserizie e
scorte per un valore di L. 9340.-

La pratica svolta ebbe per risultato la liqui-
dazione da parte della Commissione del diparti-
mento de Meurthe et Moselle che con decisione 5
Aprile 1922 ebbe a liquidare il danno e la som-
ma di riconoscimento in L. 5589.-

Ma da allora non si è più riuscite ad avere
una conferma e la somma.

mi permetto rivolgermi alla Ecc. V. in confor-
mità alla circolare 4 Luglio scorse N. 8009 di
Prot., pregando « che mi voglia favorire notizie
ed informazioni se:

a)- la liquidazione dei danni di cittadini i-


taliani subiti all'estero entrano nella competenza dell'arbitro.

b)- se basta la liquidazione già avvenuta per il riconoscimento del credito.

c) se occorre abbia la Binaschi a rappresentare l'istanza di cui al medule spedite, ovvero basta la presente per dare incarico a codesto Ecc. Ufficio allo scopo di far avere quanto è dovuto e già riconosciuto.

Con osservanza

Il Sindaco



COMMISSARIATO GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE

Roma,

COMUNE DI VESCOVATO

16 SET. 1925

10 SET 1925

Prot. 114 Cat. 114

48149 - 12255

Signor Sindaco di

OGGETTO:

Danni Guerra-Binaschi Giuseppina

VESCOVATO

(Cremona)

All. 2

Prego la S.V. voler consegnare all'interessata indicata a margine l'acclusa Circolare con relativo Modello di istanza che la Binaschi dovrà a suo tempo secondo le istruzioni in essa contenute presentare all'Arbitro competente.

Questo Ufficio si riserva di dare ulteriori informazioni non appena sarà in grado.

Il Commissario Generale

De Michelis

Roma, 4 Luglio 1925

VIA XX SETTEMBRE, N. 8
Telefono N. 41-70

N. 8009 Prot.

OGGETTO - Circolare: Istanze per risarcimento di danni da introdurre avanti l'Arbitro speciale (Paragr. 4 Alleg. alla Sez. IV della Parte X dei Trattati di pace di Versailles e di S. Germano).

Ai cittadini delle vecchie provincie compete in forza dei Trattati di Versailles e di S. Germano (Parag. 4 dell'allegato alla sezione IV della parte X) un compenso, a carico rispettivamente della Germania e dell'Austria, per i danni sofferti a causa di atti commessi dai rispettivi Governi o da qualunque autorità germanica od austriaca nel periodo fra il 28 Luglio 1914 ed il giorno dell'entrata in guerra dell'Italia, che come è noto, nei rispetti della Germania è il 28 Agosto 1916, ed in quelli dell'Austria il 24 Maggio 1915.

L'indennizzo dovrà essere determinato dall'Arbitro nominato a termini del Trattato dal Sig. Gustavo Ador, il Dott. Agostino Soldati, Giudice del Tribunale Federale Svizzero a Losanna e Presidente dei Tribunali Arbitrali Misti Italo-Germanico, ed Italo-Austriaco.

In data 14 Febbraio 1925 intervennero distinti accordi fra il nostro Governo ed i Governi Germanico ed Austriaco per l'attuazione di questo arbitrato; accordi resi esecutivi coi RR. Decreti Legge 3 Maggio 1925 N. 840 e 841 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 13 Giugno 1925 N. 136.

Le principali disposizioni di tali accordi sono le seguenti:

1° - L'Arbitro deciderà, in ordine ai reclami per i danni dei quali si tratta, tutte le questioni di fatto e di diritto. (Art. 1).

2° - La lingua da usarsi per la trattazione e la decisione delle cause sarà l'Italiana (Art. 2).

3° - L'Arbitro avrà l'ufficio in Roma nei locali del Tribunale Arbitrale Misto, ed ivi di regola terrà le udienze; che però potranno essere tenute anche in altre città (Art. 3 e 4).

4° - La procedura del giudizio avanti l'Arbitro sarà determinata dall'Arbitro stesso a mezzo di apposito regolamento (Art. 7).

5° - I reclami degli interessati saranno presentati all'Arbitro per il tramite del Governo Italiano entro un anno dalla pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, per quanto riguarda la Germania, ed entro un anno dal giorno dello scambio delle ratifiche per ciò che concerne l'Austria.

Questi termini hanno incominciato a decorrere rispettivamente il 5° Giugno 1925 ed il 16 Giugno 1925.

In attesa che l'Arbitro nominato emani le norme regolamentari, gli interessati potranno per informazioni e chiarimenti rivolgersi ai Signori Agenti del Governo Italiano presso il Tribunale Arbitrale Misto Italo-Germanico (Gr. Uff. Francesco Lo Bianco) e presso il Tribunale Arbitrale Misto Italo-Austriaco (Comm. Giancarlo Messa) Via XX Settembre N. 8 - Roma; ai quali potranno pure sin da ora essere inviate le istanze dirette all'Arbitro.

Tali istanze in carta libera e dattilografate dovranno in **CINQUE** copie essere inviate ai detti Agenti che ne cureranno a tempo opportuno la presentazione all'Arbitro.

Le istanze dovranno contenere una precisa esposizione dei fatti dai quali è derivato il danno lamentato ed essere accompagnate da documenti probativi ed in difetto da un atto notorio ugualmente in **CINQUE** copie.

GLI AGENTI DEL GOVERNO ITALIANO

Lo Bianco Francesco

Messa Giancarlo

N.B. - Si unisce per comodo degl'interessati un modello dell'istanza.

All'Ecc.mo signor dott. Agostino Soldati

Arbitro per le controversie relative ai danni derivati a cittadini italiani da atti commessi dal Governo germanico austro-ungarico durante il periodo della neutralità (Paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV^a della Parte X del Trattato di pace di Versaglia S. Germano

RECLAMO

del Signor (nome, cognome e paternità), nato a
residente a, cittadino italiano.

(N.B. — Se il reclamante non ha domicilio o residenza nel Regno, deve farvi l'elezione di domicilio, che potrà anche essere presso l'ufficio degli Agenti del Governo italiano).

CONTRO

lo Stato germanico austriaco

ESPOSIZIONE DEI FATTI — (L'esposizione deve essere fatta per articoli, contraddistinti da un numero d'ordine. Ogni articolo deve contenere l'esposizione di un solo fatto, e la indicazione dei mezzi di prova, con i quali l'istante vuole dimostrare la verità del fatto in caso di contestazione:

Per esempio: 1° — L'istante dimorava ad X., dove gestiva una fiorente azienda agricola, nella quale impiegava numeroso bestiame.

PROVA: Testimonianze di A, B, C.; e certificato dell'autorità comunale di X.

2° — Il 20 agosto 1914 le autorità militari germaniche austriache requisirono la massima parte del bestiame.

PROVA: Testimonianze di B, C e D: buono di requisizione.

3° — Il valore del bestiame requisito era di 10 mila lire prebelliche; il prezzo di requisizione, invece, fu di sole 4 mila lire.

PROVA: Testimonianze suddette e buoni di requisizione; ecc.

DIRITTO — In conseguenza dei fatti sopra esposti il reclamante subì un danno che si può valutare in Lire
e del quale ha diritto di essere risarcito dallo Stato ^{germanico}/_{austriaco}
perchè conseguenza di un atto delle autorità ^{germaniche}/_{austriache}

La competenza dell'Ecc.mo Signor Arbitro a pronunciare sul reclamo risulta dal Paragrafo 4 dell'allegato menzionato sopra, e dall'accordo italo ^{germanico}/_{austriaco} 14 febbraio 1925, reso esecutivo col R. Decreto legge 3 maggio 1925 N. ⁸⁴¹/₈₄₀

Il reclamante chiede perciò, che:

Piaccia all'Ecc.mo Signor Arbitro

Reietta ogni contraria eccezione o difesa:

Condannare lo Stato ^{germanico}/_{austriaco} al pagamento della somma di Lit. per il titolo di cui sopra, con gli interessi 5 % a partire dal giorno.; ed al pagamento di tutte le spese e del contributo.

Data

Firma

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

1°

2°

3°

AVVERTENZE

1° Sono di competenza dell'arbitro le domande di indennità per atti commessi dal Governo germanico austro-ungarico o da qualsiasi autorità germanica od austriaca durante il periodo della neutralità italiana: periodo che va dal ~~28~~²⁸ luglio 1914 al 28 agosto 1916 rispetto alla Germania, e dal 28 luglio 1914 al 24 maggio 1915 rispetto all'Austria.

2° Le istanze debbono essere presentate all'Arbitro per il tramite degli Agenti del Governo Italiano presso il Tribunale Arbitrale Misto italo-germanico ed italo-austriaco (Roma, Via XX Settembre n. 8), ai quali dovranno perciò essere inviate.

3° Il termine per la presentazione scade per i danni sofferti dai cittadini italiani *per opera della* Germania il ~~30~~³⁰ giugno 1926, e per quelli sofferti *per opera della* in Austria il 16 giugno 1926.

4° Le istanze debbono essere redatte in lingua italiana, stampate o dattilografate, ed in cinque esemplari. I documenti, che si vogliono presentare, debbono essere uniti in originale e quattro copie. Se essi sono in lingua estera debbono essere accompagnati dalla traduzione italiana in cinque copie.

Gli atti, gli allegati e le relative copie sono esenti da tasse di bollo, e, cioè, si possono stendere in carta libera.

5° Il reclamante dovrà effettuare presso la Segreteria dell'Ufficio dell'Arbitro (Via XX Settembre n. 8 - Roma) un deposito a garanzia del pagamento delle spese. L'importo sarà determinato dall'Arbitro.

Sono dispensati dal deposito i reclamanti dei quali l'Agente del Governo italiano possa attestare l'indigenza in base ai certificati di non possidenza rilasciati dall'Agente delle Imposte e dal Sindaco, o, quando si tratti di residenti all'estero, in base all'attestazione del R. Consolato d'Italia.

La questione dei danni di guerra degli italiani in Francia

MARSIGLIA, 12 notte.

La vessata questione del risarcimento dei danni mobiliari ed immobiliari che molte migliaia di italiani ebbero a subire in Francia in dipendenza della guerra, è stata finalmente avviata nella sua fase risolutiva.

Nella riunione dei delegati regionali, tenuta testè a Jarny Conflans, fu pienamente approvato lo statuto del Consorzio dei danneggiati compilato dall'ing. Augusto Pini e si elesse il Consiglio d'Amministrazione, del quale fu nominato presidente il signor Massimiliano Cavelli, vice presidente il sig. G. B. Cerutti, segretario il sig. Marco Barboni, tesoriere, il sig. Ferdinando Magnani.

La sede sociale è stata stabilita a Rehov (Meurthe e Moselle) 9, Rue Jeanne d'Arc, nello studio degli ingegneri Augusto Pini e Guglielmo Signorelli, presso i quali fu pure istituito un ufficio permanente a cui i sinistrati dovranno rivolgersi subito per farsi inscrivere nel Consorzio e per qualsiasi chiarimento, come pure per le pratiche necessarie onde ottenere il risarcimento dei danni.

L'ing. Pini è stato designato delegato generale dell'Associazione coi più ampi poteri anche per quanto sarà utile fare presso i Governi, Ambasciate, Consolati, Prefetture, Commissioni, ecc. Quale segretario generale dell'ufficio permanente fu nominato l'ing. Signorelli.

Lo sciopero dei minatori

er opera di una « donna fatale », la bellissima ebrea Mirza, sposa infedele di Davide Grassi. Pardi abbandona una sua pura fidanzata per vivere con Mirza. E lo sciagurato rimane solo, con un figlio bambino, e muore senza rivedere la mamma. Pardi, nell'esperienza bellica, ritrova se stesso: torna prima di morire, alla purità della fanciulla abbandonata; Mirza invece, delusa dall'amore, dopo la morte del suo amante, ritorna al marito, che la accoglie pietoso e la fa compagna ed alleata in un'opera di carità.

Questa è la materia del romanzo del Tonelli, che ha voluto fondere in armonica unità l'interpretazione di un decennio di storia vissuta con la visione d'un chiuso dramma d'amore, conciliando in modo nuove diverse tradizioni d'arte. E l'unità artistica non è raggiunta: la concezione generale ha fatto qualche cosa di schematico e di simmetrico ai fatti e ai personaggi, mentre a volte alcuni particolari di virtuosità narrativa e pittorica mai concordano con l'austerità sobria dell'insieme. Le intenzioni dell'autore sono dunque attuate solo in parte. Questo complesso travaglio inventivo fa poi sentire le sue conseguenze anche nello stile, che è diseguale e impreciso. Il Tonelli sa trovare ogni tanto — notazioni vive, accenti personali ed intensi; ma ricade poi in uno stile giornalistico, che non è privo di espressioni comuni ed impure. Analoghe rissonanze personiamo nella creazione dei singole figure più vive ed umane: il bimbo malato, il cieco, qualche macchietta o altrove. Invece

AVV. GIUGLIAMO CISARRE

Convertite 21-Roma

L'Avv. GIUGLIAMO Prof. CISARRE fa noto che il ^{SUO} Studio Legale sito in Roma a via delle Convertite 21, assume la trattazione di questioni di diritto internazionale, Marittimo e Coloniale, innanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative del Regno, e presso le varie giurisdizioni speciali.

Lo studio stesso attende in special modo alla trattazione di tutte le questioni e ricorsi di competenza dei Tribunali Arbitrali misti, e dell'Arbitro Unico previsti nei vari Trattati di Pace per la liquidazione dei danni di guerra ovunque avvenuti.

Con la massima stima,

AVV. GUGLIELMO CIAMARRA
CONVERTITE 21- ROMA

Stampe



Sig. PENNACCHIO ENRICO

V E S C O V A T O

(Cremona)



18 settembre 1925

1187

Commissariato Generale dell'Emigrazione

R O M A

Accuso ricevuta della nota ed allegati
n. 48149/12255 del 10 corr. e siccome nel caso
della Binacchi si trovano pure gl'impatriati
Cremona Luigi Alessandro e Tomasoni Malacchia,
così sono a pregare la gentilezza di codesto
On. Commissariato a volermi favorire per uso dei
medesimi 2 modelli di istanza, e le istruzioni
necessarie.

Con osservanza e ringraziando

Il Sindaco



[Handwritten signature]

COMMISSARIATO GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE

Roma;

26 SET. 1925

51183 Signor

Sindaco

veneto

(Cunina)

OGGETTO

Danni di guerra

Istanze all'Arbitro

P. Invernizzi S. Giuseppe

In risposta a Sua d. 1417 del 19. 4. 25. ed

In relazione ai reclami per indennizzo di danni di guerra sofferti da connazionali all'estero durante la neutralità dell'Italia, comunico le seguenti istruzioni alle quali si dovrà dare la maggiore diffusione nell'interesse di tutti i danneggiati che ritengono di aver diritto di fare istanza al competente Arbitro.

I - Ad evitare inutili spese e spiacevoli malintesi degli interessati si rammenta che tutte le pratiche eseguite finora per l'accertamento dei danni denunciati, come pure le stesse Decisioni delle Commissioni straniere che fissano il valore attribuito al danno, rappresentano soltanto atti compiuti a titolo conservativo che di per sé non danno diritto all'indennizzo. D'altra parte, neppure lo Stato italiano può risarcire, con fondi dell'Erario, i danni subiti da connazionali all'estero per causa della guerra.

II - Le Istanze per risarcimento di danni sofferti da connazionali all'estero per atti compiuti dall'Autorità germaniche durante la neutralità dell'Italia, dovranno essere presentate all'Arbitro nominato secondo le disposizioni dei Trattati di pace. (Parag. 4 dell'Alleg. alla Sez. IV della Parte X).

L'interessato deve dirigere l'istanza all'Arbitro per i tramite dell'Agente del Governo italiano presso il Tribunale Arbitrale Misto-Italo-Germanico (se si tratta di danni subiti dalle Autorità germaniche) e a quello Italo-Austriaco (se si tratta di danni causati dalle Autorità austriache) in Roma - Via XX Settembre N. 8 - entro un anno a datare, rispettivamente, dal 13 e 16 Giugno 1925 (Art. 3 del Regol.).

III - Le istanze, a stampa, o dattilografate, debbono essere redatte in carta libera, in cinque copie e così pure gli allegati che si adducono in appoggio.

L'istanza deve contenere: 1°. l'indicazione dell'interessato, della sua nazionalità, del suo domicilio, la cui elezione è obbligatoria quando il ricorrente risieda all'estero. =

2°. l'esposizione dei fatti invocati a base dell'azione, distinguendoli per articoli e con numero d'ordine. = 3°. l'esposizione sommaria dei motivi di diritto. = 4°. le conclusioni o le domande. = 5°. l'elenco degli allegati. (Art. 10 del Regol.).

IV = La lingua da usarsi è l'italiana. Gli atti redatti in altra lingua dovranno, a cura della parte che li produce, essere accompagnati da traduzione italiana. Qualora sia necessario, potrà far provvedere alla traduzione l'Arbitro stesso, a spese dell'interessato, previo deposito entro determinato termine. (Art. 4 del Regol.).

V = L'interessato è tenuto ad effettuare presso la Segreteria dell'Arbitro, un deposito il cui importo sarà determinato dall'Arbitro stesso. Sono dispensati dal deposito di contributo gli interessati la cui indigenza sia attestata dall'Agente del Governo italiano. (Art. 12 del Regol.).

VI = Sono di competenza dell'Arbitro ai sensi del paragrafo 4 dell'Allegato agli articoli 297 e 298 del Trattato di Versailles (e agli articoli 249 e 250 del Trattato di S. Germain) le domande d'indennità per atti commessi dal Governo germanico o da qualsiasi Autorità germanica posteriormente al 31 luglio 1914 e prima del 28 agosto 1916 (e, rispettivamente, per atti commessi dal Governo austriaco o da qualsiasi Autorità austriaca posteriormente al 28 luglio 1914 e prima del 25 maggio 1915 e tutte le questioni di fatto e di diritto ad esse relative. (Art. 2 del Regol.).

VII = Il Regolamento di procedura per l'istruzione delle cause sottoposte all'Arbitro è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 182 del 7 Agosto 1925.

Delle istanze inoltrate all'Arbitro, sarà opportuno che gli interessati diano notizia, con l'indicazione degli estremi, a questo Commissariato, affinché esso possa seguirne il corso, intervenendo, ove occorra, col consiglio, e per l'invio, quando ne sia in possesso, dei relativi documenti eventualmente esistenti nelle pratiche del proprio Archivio.

Unisco copia di una Circolare dell'Ufficio degli Agenti Governo italiano presso i Tribunali Arbitrali Misti, con la quale si danno ulteriori istruzioni per norma degli interessati, e si aggiunge un "Modello" di istanza per renderne più facile la redazione al ricorrente.

Il Commissario Generale

Roma,

28 SET. 1925 192

VIA XX SETTEMBRE, N. 8
Telefono N. 45-20

N. 8585 - prot.

Risposta a nota

del

OGGETTO
Comunicazioni-

Preg.ma Sig.ra BINASCHI Giuseppina-

V E S C O V A T O

(Cremona)

Poichè i fatti denunciati dalla S.V. sono avvenuti durante il periodo della neutralità d'Italia (31-Luglio 1914-28 Agosto 1916) la competenza ad attribuire il risarcimento dei danni lamentati spetta all'Arbitro speciale nominato ai sensi del §-4- dell'allegato agl'art. 297-298- del Trattato di VERSAILLES.

Senonchè a norma della citata disposizione, occorre che si dimostri con documenti o con testimoni che il danno fu causato da un atto commesso dal Governo Germanico o da qualsiasi altra Autorità Germanica, senza tale dimostrazione la domanda non potrebbe essere presa in considerazione.

Nel caso che la S.V. riuscirà a fornire la prova richiesta, è necessario uniformarsi a quanto è detto nell'unita circolare, e presentare nel numero di copie prescritto, (cinque) un'istanza indirizzandola al Sig. Arbitro speciale dianzi citato.

L'istanza redatta conformemente al modello unito alla circolare, dovrà essere inviata al più presto possibile al sottosegnato indirizzo, per essere da me presentata all'Arbitro.

Grand.Uff. LO BIANCO Avv. Francesco -
Agente del Governo Italiano presso il Tribunale Arbitrale Misto Italo-Germanico - Via XX Settembre N° 8 - Roma.

./././.

Per sua norma le comunico altresì, che, le decisioni delle Commissioni d'Evaluation des dommages de guerre che fissano il valore attribuito al danno, rappresentano soltanto un atto compiuto dalle Autorità Francesi a solo titolo conservativo che di per se stesso non dà diritto ad alcun risarcimento-

Tali decisioni tradotte in lingua Italiana (Art.4-del Regolamento di procedura dell'Arbitro) e presentate a corredo del reclamo stesso in originale e 4-copie(art.6-) possono servire come prova della preesistenza e possibilità di quanto venne perduto dalla S.V.-

L'AGENTE DEL GOVERNO ITALIANO-



Avv. IVANOE BONOMI

ROMA - VIA CONVERTITE N. 21

TELEFONO 95-40

Roma, 11 Dicembre 1925

Caro Cottarelli,

Ho esaminato l'incarto Penacchio-Binaschi e mi sono procurate le disposizioni legislative e regolamenti per le vertenze davanti ai Tribunali Arbitrali Misti.

Condizione essenziale per il buon esito del ricorso è che si dimostri con documenti e con testimoni che il danno fu causat da un atto compresso dal Governo Germanico o da qualsiasi altra autorità germanica, giacchè senza tale dimostrazione, la domanda non potrebbe essere presa in considerazione.

Ora nella lettera del Sindaco di Vescovato del 26 maggio 1925 al Commissariato Generale del l'Emigrazione si legge che il rimpatrio, con abbandono di masserizie, venne ordinato dalle autorità francesi.

E possibile dare qualche prova che l'abbandono delle masserizie derivò dalle autorità germaniche ?

Ti trascrivo poi due articoli del regolamento di procedura per le cause davanti all'Arbitro:

Art. 8 = L'elezione di domicilio e la nomina di procuratore debbono risultare dall'istanza o da atto speciale da deporsi in segreteria.

Art. 12 = L'interessato è tenuto ad effettuare presso la Segreteria, per garanzia del pagamento delle spese dell'arbitrato, un deposito il cui importo sarà determinato dall'arbitro. Sono dispensati dal deposito di contributo gli interessati di cui l'Agente del Governo italiano attesti l'indigenza.

Scrivimi presto dandomi notizie circa il modo con cui avvenne l'abbandono delle masserizie e scrivimi anche se volete la nomina del procuratore e se è possibile attestare l'indigenza del ricorrente.

Cordiali saluti



COMMISSARIATO GENERALE
DELL' EMIGRAZIONE

Roma,

4 DIC. 1925

67057

OGGETTO

Signor *Siussac*

Danni di guerra all'estero

di
Pescorato (*Brenna*)

Istruzioni

per le Istanze all'Arbitro

per: Pennacchio Enrico

Allegati 16.

In relazione ai reclami per indennizzo di danni di guerra sofferti da connazionali all'estero durante la neutralità dell'Italia, comunico le seguenti istruzioni alle quali si dovrà dare la maggiore diffusione nell'interesse di tutti i danneggiati che ritengono di aver diritto di fare istanza al competente Arbitro in relazione agli Accordi italo-germanico ed italo-austriaco del 14 febbraio 1925 resi esecutivi con i Regi Decreti-legge 3 maggio 1925, n. 841 e n. 840 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1925, n. 136.

I. - Ad evitare inutili spese e spiacevoli malintesi degli interessati si rammenta che tutte le pratiche, eseguite finora per l'accertamento dei danni denunciati, come pure le stesse Decisioni delle Commissioni straniere che fissano il valore attribuito al danno, rappresentano soltanto atti compiuti a titolo conservativo che, di per sè, non danno diritto all'indennizzo. D'altra parte, neppure lo Stato italiano può risarcire, con fondi dell'Erario, i danni subiti da connazionali all'estero per causa della guerra.

II. - Le Istanze per risarcimento di danni sofferti da connazionali all'estero per atti compiuti dalle Autorità germaniche durante la neutralità dell'Italia, dovranno essere presentate all'ARBITRO nominato secondo le disposizioni dei Trattati di pace. (Parag. 4 dell'Alleg. alla Sez. IV della Parte X).

L'interessato deve dirigere l'istanza all'Arbitro per il tramite dell'Agente del Governo italiano presso il Tribunale Arbitrale Misto-Italo-Germanico (se si tratta di danni subiti dalle Autorità germaniche) e a quello Italo-Austriaco (se si tratta di danni causati dalle Autorità austriache) in Roma, Via XX Settembre, n. 8, entro un anno a datare, rispettivamente, dal 13 e 16 giugno 1925 (Art. 3 del Regol.).

III. - Le istanze, a stampa, o dattilografate, debbono essere redatte in carta libera, in cinque copie e così pure gli allegati che si adducono in appoggio.

L'istanza deve contenere: 1°) l'indicazione dell'interessato, della sua nazionalità, del suo domicilio, la cui elezione è obbligatoria quando il ricorrente risieda all'estero. 2°) L'esposizione dei fatti invocati a base dell'azione, distinguendoli per articoli e con numero d'ordine. 3°) L'esposizione sommaria dei motivi di diritto. 4°) Le conclusioni o le domande. 5°) L'elenco degli allegati (Art. 10 del Regol.).

IV. - La lingua da usarsi è l'italiana. Gli atti redatti in altra lingua dovranno, a cura della parte che li produce, essere accompagnati da traduzione italiana. Qualora sia necessario, potrà far provvedere alla traduzione l'Arbitro stesso, a spese dell'interessato, previo deposito entro determinato termine (Art. 4 del Regol.).

V. - L'interessato è tenuto ad effettuare presso la Segreteria dell'Arbitro, un deposito il cui importo sarà determinato dall'Arbitro stesso. Sono dispensati dal deposito di contributo gli interessati la cui indigenza sia attestata dallo Agente del Governo italiano (Art. 12 del Regol.).

VI. - Sono di competenza dell'Arbitro ai sensi del paragrafo 4 dell'Allegato agli articoli 297 e 298 del Trattato di Versailles (e gli articoli 249 e 250 del Trattato di S. Germain) le domande d'indennità per atti commessi dal Governo germanico o da qualsiasi Autorità germanica posteriormente al 31 luglio 1914 e prima del 28 agosto 1916 (e, rispettivamente, per atti commessi dal Governo austriaco o da qualsiasi Autorità austriaca posteriormente al 28 luglio 1914 e prima del 25 maggio 1915 e tutte le questioni di fatto e di diritto ad esse relative (Art. 2 del Regol.).

VII. - Il Regolamento di procedura per l'istruzione delle cause sottoposto all'Arbitro è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 1925.

Delle istanze inoltrate all'Arbitro, sarà opportuno che gli interessati diano notizia con l'indicazione degli estremi a questo Commissariato, affinché esso possa seguirne il corso, intervenendo, ove occorra, col consiglio, o per l'invio, quando ne sia in possesso, dei relativi documenti eventualmente esistenti nelle pratiche del proprio Archivio.

Unisco un "Modello di Istanza", per dare una idea pratica del modo con cui il ricorrente deve regolarsi per redigere la propria Istanza.

IL COMMISSARIO GENERALE

Micheli

Roma, 4 Luglio 1925

VIA XX SETTEMBRE, N. 8
Telefono N. 41-70

N. 8009 Prot.

OGGETTO - Circolare: Istanze per risarcimento di danni da introdurre avanti l'Arbitro speciale (Paragr. 4 Alleg. alla Sez. IV della Parte X dei Trattati di pace di Versailles e di S. Germano).

Ai cittadini delle vecchie provincie compete in forza dei Trattati di Versailles e di S. Germano (Parag. 4 dell'allegato alla sezione IV della parte X) un compenso, a carico rispettivamente della Germania e dell'Austria per i danni sofferti a causa di atti commessi dai rispettivi Governi o da qualunque autorità germanica od austriaca nel periodo fra il 28 Luglio 1914 ed il giorno dell'entrata in guerra dell'Italia, che, come è noto, nei rispetti della Germania è il 28 Agosto 1914, ed in quelli dell'Austria il 24 Maggio 1915.

L'indennizzo dovrà essere determinato dall'Arbitro nominato a termini del Trattato dal Sig. Gustavo Ador, il Dott. Agostino Soldati, Giudice del Tribunale Federale Svizzero a Losanna e Presidente dei Tribunali Arbitrali Misti Italo-Germanico, ed Italo-Austriaco.

In data 14 febbraio 1925 intervennero distinti accordi fra il nostro Governo ed i Governi Germanico ed Austriaco per l'attuazione di questo arbitrato; accordi resi esecutivi coi RR. Decreti-Legge 3 Maggio 1925, N. 840 e 841, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 13 Giugno 1925, n. 136.

Le principali disposizioni di tali accordi sono le seguenti:

1° - L'Arbitro deciderà, in ordine ai reclami per i danni dei quali si tratta, tutte le questioni di fatto e di diritto (Art. 1).

2° - La lingua da usarsi per la trattazione e la decisione delle cause sarà l'Italiana (Art. 2).

3° - L'Arbitro avrà l'ufficio in Roma nei locali del Tribunale Arbitrale Misto, ed ivi di regola terrà le udienze; che però potranno essere tenute anche in altre città (Art. 3 e 4).

4° - La procedura del giudizio avanti l'Arbitro sarà determinata dall'Arbitro stesso a mezzo di apposito regolamento (Art. 7).

5° - I reclami degli interessati saranno presentati all'Arbitro per il tramite del Governo Italiano entro un anno dalla pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, per quanto riguarda la Germania, ed entro un anno dal giorno dello scambio delle ratifiche per ciò che concerne l'Austria.

Questi termini hanno incominciato a decorrere rispettivamente il 13 Giugno 1925 ed il 16 Giugno 1925.

In attesa che l'Arbitro nominato emani le norme regolamentari, gli interessati potranno per informazioni e chiarimenti rivolgersi ai Signori Agenti del Governo Italiano presso il Tribunale Arbitrale Misto Italo-Germanico (Gr. Uff. Francesco Lo Bianco) e presso il Tribunale Arbitrale Misto Italo-Austriaco (Comn. Giancarlo Messa) Via XX Settembre N. 8 - Roma; ai quali potranno pure sin da ora essere inviate le istanze dirette all'Arbitro.

Tali istanze in carta libera e dattilografate dovranno in cinque copie essere inviate ai detti Agenti che ne cureranno a tempo opportuno la presentazione all'Arbitro.

Le istanze dovranno contenere una precisa esposizione dei fatti dai quali è derivato il danno lamentato ed essere accompagnate da documenti probativi ed in difetto da un atto notorio ugualmente in cinque copie.

GLI AGENTI DEL GOVERNO ITALIANO

Lo Bianco Francesco

Messa Giancarlo

N.B. - Si unisce per comodo degl'interessati un modello dell'istanza.

All'Ecc.mo Signor Dott. Agostino Soldati

Arbitro per le controversie relative ai danni derivati a cittadini italiani da atti commessi dal Governo germanico *durante*
austro-ungarico
il periodo della neutralità (Paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV^a
della Parte X del Trattato di pace di Versaglia
S. Germano)

RECLAMO

del Signor (nome, cognome e paternità), nato a
residente a, cittadino italiano.

(N. B. — Se il reclamante non ha domicilio o residenza nel Regno, deve farci l'elezione di domicilio, che potrà anche essere presso l'ufficio degli Agenti del Governo italiano).

CONTRO

lo Stato germanico
austriaco

ESPOSIZIONE DEI FATTI. — (L'esposizione deve essere fatta per articoli, contraddistinti da un numero d'ordine. Ogni articolo deve contenere l'esposizione di un solo fatto, e la indicazione dei mezzi di prova, con i quali l'istante vuole dimostrare la verità del fatto in caso di contestazione).

Per esempio: 1° — L'istante dimorava ad X....., dove gestiva una fiorente azienda agricola, nella quale impiegava numeroso bestiame.

PROVA: Testimonianze di A, B, C.; e certificato dell'autorità comunale di X.

2° — Il 20 agosto 1914 le autorità militari germaniche
austriache requisirono la massima parte del bestiame.

PROVA: Testimonianze di B, C e D; buono di requisizione.

3° — Il valore del bestiame requisito era di 10 mila lire prebelliche: il prezzo di requisizione, invece, fu di sole 4 mila lire.

PROVA: Testimonianze suddette e buoni di requisizione; ecc.

DIRITTO — In conseguenza dei fatti sopra esposti il reclamante subì un danno che si può valutare in Lire.....

e del quale ha diritto di essere risarcito dallo Stato germanico austriaco perchè
conseguenza di un atto delle autorità germaniche austriache

La competenza dell'Ecc.mo Signor Arbitro a pronunciare sul
reclamo risulta dal Paragrafo 4 dell'allegato menzionato sopra, e
dall'accordo italo germanico austriaco 14 febbraio 1925, reso esecutivo col

R. Decreto legge 3 maggio 1925 N. $\frac{841}{840}$

Il reclamante chiede perciò, che:

PIACCIA ALL'ECC.MO SIGNOR ARBITRO

Reietta ogni contraria eccezione o difesa:

Condannare lo Stato germanico austriaco al pagamento della somma di

Lit. per il titolo di cui sopra, con gli interessi 5 % a par-
tire dal giorno.....; ed al pagamento di tutte le spese e del
contributo.

Data.....

Firma.....

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

1°

2°

3°

Roma 11 Dicembre 1925

Caro Cottarelli,

Ho esaminato l'incarto Penacchio=Binaschi e mi sono procurate le disposizioni legislative e regolamentari per le vertenze davanti ai Tribunali Arbitrali misti.

Condizione essenziale per il buon esito del ricorso è che si dimostri con documenti e con testimoni che il danno fu causato da un atto commesso dal Governo Germanico o da qualsiasi altra autorità germanica, giacchè senza tale dimostrazione la domanda non potrebbe essere presa in considerazione.

Ora nella lettera del Sindaco di Vescovato del 26 maggio 1925 al Commissariato Generale dell'Emigrazione si legge che il rimpatrio, con abbandono di masserizie venne ordinato dalle autorità francesi.

E' possibile dare qualche prova che l'abbandono delle masserizie derivò dalla autorità germanica ?

Ti trascrivo poi due articoli del regolamento di procedura per cause da giudicarsi dall'arbitro

Art. 8 L'elezione di domicilio e la nomina di procuratore debbono risultare dall'istanza o da atto speciale da deporsi in segreteria.

Art. 12 = L'interessato è tenuto ad effettuare presso la Segreteria, per garanzia del pagamento delle spese dell'arbitrato, un deposito il cui importo sarà determinato dall'arbitro. Sono dispensati dal deposito di contributo gli interessati di cui l'agente del Governo italiano attesti l'indigenza.

Scrivimi presto dandomi notizie circa il modo con cui avvenne l'abbandono delle masserizie e scrivimi anche se volete la nomina del procuratore e se è possibile attestare l'indigenza del ricorrente.

Cordiali saluti



MUNICIPIO

di

Vepovato

Provincia di

N.

Risposta alla Nota

del

N.

OGGETTO:

11 P-A-

1926

Caro Bonanni

Lauro seguito alla care. di stampa;
di accompagnare l'intero fascicolo
della pratica Remarcesco-Bianchi
per laum' di guerra perche' tu
papa in capo completare come
visti;

Atti che richieduti preposte
hanno la domanda che ti
spetta quando faro' completa.
Se mai occorresse qualche
altro documento me lo farai
esibire che lo provvedo
rapido.

Saluti cari
Lion Bonanni

Dormanda di Fenacchia Lucia
e Binaschi Giuseppina

dimoravano a
Joenf (Moselle)

Allegati

1° Elenco delle mappe n. 1.
Lettera 20 gennaio 1920 del Sindaco
di Vescovato al consolato francese
(Via XV Lettera 26 Milano)

2° Riavuta della Dormanda d'indennità
(Commission Cantonale de Briey. 22 juin 1921)

3. Liquidazione danni della Comit. Cantonale
di Briey - (Sentenza 5 aprile 1922 ha così valutato i danni)

80	1285	5244
60	5566	140
140	5549	5489 franchi

1° cat. } perdita subita 80
" } danno supplementares 160
2° cat } Pondus 1485
" } Frais exp. 5566

4- Accompagnatoria della liquidazione
danni - (lettera 27 mai 1922 = si dà comunicazione della
liquidazione decisa il 5 aprile 1922. registrata.

5- Prova testimoniale che il danno fu
cagionato dall'autorità Germanica

Provincia di Cremona

Circondario di Cremona

COMUNE DI VESCOVATO

=====

L'anno millenovecentoventisei addi quattordici del mese di Marzo nell'Ufficio Municipale di Vescovato (Cremona) si sono presentati a Signori;

FENNACCHIO ENRICO con la compagna BINASCHI GIUSEP-
PINA i quali presentano a me

SINDACO

i testimoni noti ed idonei Signori:

BOCCOLI ANGELO fu Giovanni d'anni 40, nato e residen-
te in Vescovato;

SPITTI GIOVANNI fu Luigi d'anni 39, nato a Pozzaglio
ed Uniti, residente a Gadesco;

ALBOINI PERICLE di ignoti nato a Cremona, residente
a Ca'de'Stefani, di anni 36;

REBOANI STEFANO di Giovanni d'anni 38 nato in Vesco-
vato, residente in Ca'de'Stefani;

i quali tutti confermano di essere stati all'inizio
della guerra Franco-Germanica (1° Agosto 1914) quali
pensionanti della famiglia Fennacchio-Binaschi in
Josuf, Homcourt, (Meurthe et Moselle) e dichiarano
concordemente che:

1°- Il giorno 3 Agosto 1914 le Autorità militari
Germaniche ebbero a pubblicare un manifesto invitante

i cittadini stranieri ad abbandonare le loro abitazioni scegliendo o l'interno della Germania o il rimpatrio.

2°- Che l'Autorità Militare Germanica ebbe ad occupare con la forza la casa ~~xxxxxxx~~ abitata dal Pennacchio e nella quale i testi erano ricoverati, impossessandosi di tutte le masserizie ed imponendo e costringendo così tutti ad abbandonare l'abitazione stessa di via Fon Copré.

Letto confermato e sottoscritto.

Firmati

Pennacchio Enrico

Binaschi Giuseppina

Spitti Giovanni

Alboini Fericle

Reboani Stefano

Boccoli Angelo

p. Il Sindaco

f° F. Sandri

Copia conforme in carta libera per risarcimento danni di guerra.

p. Il Sindaco

F. Sandri



Comune N. Vescovato

L'anno millenovecentovantisei addi ^{quattordici} ~~sette~~ del mese di Marzo
nell'Ufficio Municipale di Vescovato (Cremona) si sono presen-
tati i Signori:

PENNANNCHIO ENRICO con la compagna BINASCHI GIUSEPPINA i qua-
li presentano a me sindaco i testimoni noti ed idonei Sigg.:

BOCCOLI ANGELO f. Giovanni d'anni 40 nato e residente in Ve-
scovato;

SPITTI GIOVANNI fu Luigi, d'anni 39 nato a Pozzaglio ed Uniti
residente a Gadesco;

ALBOINI FERICLE di Ignoti nato in Cremona, residente a Ca'de'
Stefani, di anni 36;

REBOANI STEBANO di Giovanni d'anni 38, nato in Vescovato, resi-
dente in Ca'de' Stefani;

i quali tutti confermano di essere stati all'inizio della guer-
ra Franco-Germanica (1° Agosto 1914) quali pensionanti della fa-
miglia Pennacchio-Binaschi in Joeuf, Homecourt, (Mourthe et Mosel-
le) e dichiarano concordemente che:

1)- il giorno 3 Agosto 1914 le Autorità Militari Germaniche
ebbero a pubblicare un manifesto invitante i cittadini stranieri
a abbandonare le loro abitazioni scegliendo o l'interno della
Germania o il rimpatrio;

2)- che l'Autorità Militare ebbe ad occupare con la forza la
casa abitata dal Pennacchio e nella quale i testi erano ricove-
rati, impossessandosi di tutte le masserizie e imponendo e co-
stringendo così tutti ad abbandonare l'abitazione stessa in

Via Fon Copré

L. Germaniche

Pennacchio: - 1935 - Aut. du 5 avril
1922

Prière de retourner d'urgence
et par retour du courrier la
présente fiche complétée
les renseignements ci-dessous
qui manquent à votre dossier.

Luogo è data di matrimonio.

Jouff

==

SIMON C^{lle}, Greffier
de la 2^e Cion Cantale de Briey
11, Rue de l'Hôtel-de-Ville
BRIEY

Exécution de l'article 28,
alinéa 3 de la loi du 17 avril 1919

DEPARTEMENT

de

AVIS SOMMAIRE DE DECISION

NEURTHE-ET-MOSELLE

COMMISSION de constatation et
d'évaluation des Dommages de
Guerre du Canton de BRIEY
11, Rue de l'Hotel-de-Ville

M. Pennacchio

Cremona

Italia

1935

Dans sa séance du 5 Avril 1922 et par procès-verbal défaut con
le Commission a évalué comme suit les dommages de guerre que vous avez
subis:

	" Perte subie.....	80
1° Catégorie	" Dépréciation pour vétusté.....	
	" Frais supplémentaires	160
	"	
	"	
2° Catégorie	" Perte subie	1783
	" Frais supplémentaires	3566
	"	

Vous avez un délai d'un mois à dater de la réception de cet
avis pour prendre connaissance de votre dossier au Greffe et
porter, si vous le désirez, votre affaire devant le Tribunal
des Dommages de guerre par déclaration faite par vous votre
mandataire spécial au Greffe de ce Tribunal.

Le Greffier:

F.to Piétore

5589



PROVINCIA DI CREMONA

MUNICIPIO

di

VESCOVATO

N.

Risposta alla Nota

dei

N.

OGGETTO

Allegato N.

Vescovato, li

20 Gennaio 1921

All'On. ~~Signor~~

Campobasso Francesco
Via Po Settem. 26 Milano

Il nome e nell'interesse
di Tenacchio Curcio, N.
qui, rimpatriato nell'agosto
1914 da Josef (Mofella),
mi premevo di pregare
V.S. Ill. anche voglia occu-
parsi per l'interesse
a favore della detta
famiglia, che qui vive
in stretta miseria.

Il valore delle merci,
entire abbandonate
in detta località fu:

N. 5 letti grandi ferro	—	£ 800
" 1 " piccolo	—	" 100
materassi lana	—	" 400
5 panni lana	—	" 250

1990

	♂	1990
# 9 trapunte	♀	250
" 9 coperte	"	100
graverati = 20	"	200
Lenzuola : 20 tela bianca		400
" " 20 " colorati.		350
Armadia	♀	500
Strega a pseudo	"	100
fotografia grande	"	50
Macchina write super	"	350
Camiera da camera - 20-tela		250
Scarpe seta 2	"	150
Mutande para 5	"	160
corp. lana " 2	"	80
# 1 Vestiti da donna lana	"	350
" scarpe e palette	"	200
Calze seta para 10	"	80
		<hr/> 5320



PROVINCIA DI CREMONA

Vescovato, li

19

Leppu

MUNICIPIO

di

VESCOVATO

All'On. Signor

N.

Risposta alla Nota

del

N.

OGGETTO

Reporto £ 5320
 Vestiti da uomo N. 1 = £ 600
 orologio con cat " 120
 Scarpe, vestito da lavoro " 300
 Camicie da mano
 da festa e da lavoro N. 2 = 600
 Mutande da uomo N. 6 = 300
 Accessori utenze di
 cucina - compless. " 7500
 Accessori da cucina " 600

Allegato N.

Totale £ 9340

Nota che i prezzi esposti sono quelli autogenerati.

Con preghiera voler occupare, come per la soleranza, con osservanza e

A. P. P. P.

Piazzi Pisolina

C O P I A

2872

DEPARTEMENT

BRIEY, 11, Rue de
l'Hotel-de-Ville

COMMISSION CANTONALE DE BRIEY

Il est délivré, en exécution de la loi

à Monsieur le Préfet de

Meurthe-et-Moselle

extrait de la décision de la Commission cantonale en date du 5 avril 1922
concernant la demande d'indemnité de dommages de guerre par vous formée,
pour des dommages de la 1^{re} catégorie, demande enregistrée au Greffe sous
le N. 8633 (n. matricule 1935 et relative à des biens situés dans la
commune de Joeuf.

Le Greffier,

F.to Piétore

2873

DÉPARTEMENT

d

ARRONDISSEMENT

d

CANTON

COMMISSION CANTONALE De Briey

Le 27 MAI 1922 19

Il est délivré ci-joint, en exécution de l'article 41 de la loi du 17 avril 1919, à M. (Nom, prénoms, qualités et adresse) _____

à Monsieur le Préfet de
Meurthe-et-Moselle

extrait de la décision de la Commission cantonale en date du 5 AVR 1922

_____ concernant la demande d'indemnité de dommages de guerre par lui ^{voul} formée, pour des dommages de la 6^e catégorie, demande enregistrée au Greffe sous le n° 7633 (n° matricule 1985) et relative à des biens situés dans la commune de Jeuf

Le Greffier,

fréty

